

**Bruxelles, 16 marzo 2026
(OR. fr)**

7312/26

**JUR 205
COUR 1
INST 95
COUR**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Si allega per le delegazioni una lettera, datata 12 marzo 2026, del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea Koen Lenaerts alla presidente del Consiglio dell'Unione europea Marilena Raouna, con la quale si trasmette un progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia.



**CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE
EUROPEA**

Il Presidente

Lussemburgo, 12 marzo 2026

*Ill.ma Viceministro Sig.ra Marilena
Raouna
Segretario di Stato per gli Affari europei
Presidente del Consiglio
dell'Unione europea
Rue de la Loi, 175
B-1048 Bruxelles*

Illustrissima Presidente,

Richiamandomi all'articolo 253, sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché all'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ho l'onore di sottoporre all'approvazione del Consiglio il progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, allegato alla presente.

Questo progetto mira, da un lato, a chiarire la portata della deroga prevista dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura al fine di dissipare qualunque incertezza riguardo alla facoltà, per gli Stati membri, di servirsi della propria lingua ufficiale nei procedimenti dinanzi alla Corte, e di alleggerire o eliminare talune formalità previste da altre disposizioni di detto regolamento che non appaiono necessarie e che hanno un impatto sulla durata dei procedimenti dinanzi alla Corte.

Il progetto mira, dall'altro, a tener conto dell'esperienza acquisita in occasione dei rinnovi triennali della composizione della Corte, contrassegnati dalla partenza contemporanea di diversi giudici e dalla necessità di procedere, in tempo utile, a un numero elevato di deliberazioni prima della loro partenza, e ad assicurare una gestione più snella delle cause prevedendo la possibilità, per il presidente del collegio giudicante, di certificare con la sua firma la partecipazione effettiva di un giudice alle deliberazioni quando la pronuncia della decisione avvenga dopo la partenza di tale giudice dalla Corte.

Il testo di questo progetto si trova allegato in tutte le lingue ufficiali e contiene una motivazione alla quale mi permetto di fare rinvio.

Con i sensi della mia più profonda stima.

Koen Lenaerts

PROGETTO DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Motivazione

Basato sull'articolo 253, sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia persegue un triplice obiettivo.

Esso mira, anzitutto, a chiarire la portata della deroga prevista dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura, relativo alla possibilità, per gli Stati membri, di servirsi della propria lingua ufficiale nell'ambito di taluni procedimenti. Si propone di modificare questo articolo per prevedere che una tale possibilità valga non solo nelle tre ipotesi da esso attualmente contemplate, ma anche per tutte le cause alle quali partecipano gli Stati membri e per qualsiasi domanda, ricorso o impugnazione da essi proposto, indipendentemente dalla sua base giuridica. Tale modifica si estenderebbe anche, mutatis mutandis, all'articolo 38, paragrafo 5, relativo alla possibilità, per gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché per l'Autorità di vigilanza AELS, di servirsi di una delle lingue ufficiali indicate dall'articolo 36 del regolamento di procedura nel contesto attuale della loro partecipazione ai procedimenti dinanzi alla Corte.

Il presente progetto mira poi ad alleggerire, semplificare o eliminare talune formalità previste dal regolamento di procedura, o in ragione del loro carattere superfluo, oppure in ragione del tempo richiesto da tali formalità e dell'impatto che esse hanno, pertanto, sulla durata del procedimento. Si pensi, in particolare, all'obbligo di redigere un verbale delle udienze di lettura delle conclusioni o di pronuncia di sentenze, benché simili udienze siano ormai trasmesse in diretta e restino accessibili sul sito della Corte, oppure alla necessità di adottare un'ordinanza in ipotesi come l'apertura della fase orale del procedimento o la concessione di un trattamento riservato nell'ambito di un'impugnazione, qualora un trattamento riservato sia già stato accordato agli stessi dati, in primo grado, nei confronti di una o più parti.

Per tali motivi si propone pertanto di modificare gli articoli 83, 84 e 190 del regolamento di procedura al fine di circoscrivere l'obbligo di redigere un verbale alle sole udienze di discussione e di riservare la necessità di adottare un'ordinanza alle sole ipotesi che lo giustificano pienamente, come l'ipotesi della riapertura della fase orale del procedimento o quella in cui una parte chieda alla Corte il trattamento riservato di nuovi elementi o nei confronti di altre parti del procedimento.

Infine, il progetto mira a trarre insegnamento dall'esperienza acquisita, in particolare, in occasione dei rinnovi triennali della composizione della Corte. A causa della disposizione del

regolamento di procedura che prevede la sottoscrizione dell'originale della sentenza da parte di tutti i giudici che hanno partecipato alla deliberazione, la cessazione contemporanea delle funzioni di diversi membri impone infatti all'organo giurisdizionale di procedere alla deliberazione in un numero elevato di cause in una data anteriore, sufficientemente lontana da quella del rinnovo effettivo della composizione della Corte, per consentire la traduzione delle sentenze nelle cause di cui trattasi, poi la sottoscrizione e la pronuncia di tali sentenze prima della cessazione effettiva delle funzioni dei giudici il cui mandato giunge a termine. L'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura ha quindi l'effetto di concentrare per diversi mesi le deliberazioni dell'organo giurisdizionale sulle cause alle quali partecipano i giudici il cui mandato giunge a termine – a scapito delle altre cause che siano mature per la decisione – e poi, nelle settimane che precedono il rinnovo, di concentrare il carico di lavoro sui giudici che rimangono in carica, poiché i giudici il cui mandato giunge a termine non avranno più materialmente il tempo di sottoscrivere la versione originale delle sentenze nelle cause alle quali abbiano partecipato.

Per tale motivo si propone pertanto, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, di modificare la suddetta disposizione – e, per analogia, l'articolo 200, relativo ai pareri –, al fine di consentire ai giudici il cui mandato giunge a termine di partecipare alle deliberazioni fino alla fine del loro mandato e di prevedere, in tale ipotesi, che il presidente del collegio certifichi che tali giudici hanno effettivamente partecipato alle deliberazioni del collegio giudicante.

Allo stesso modo – e allo scopo di garantire una ripartizione più equilibrata del carico di lavoro tra tutti i giudici e una gestione più fluida delle impugnazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 58 bis dello Statuto –, si propone di modificare l'articolo 170 ter, paragrafo 2, del regolamento di procedura al fine di modificare la data presa in considerazione per determinare la composizione della sezione ammissione delle impugnazioni. Oltre al vicepresidente e al giudice relatore, infatti, il terzo membro del collegio sarebbe il presidente della sezione a tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore al momento della sua designazione come giudice relatore, e non al momento, precedente, corrispondente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Spiegazioni più dettagliate sul motivo di tale modifica – così come sulle altre modifiche proposte – sono fornite nelle righe che seguono. Per facilitare la lettura, le modifiche concretamente apportate alla formulazione delle disposizioni esistenti sono evidenziate in grigio.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che, a causa di interrogativi relativi ai casi in cui gli Stati membri sono autorizzati a servirsi della propria lingua ufficiale nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte, occorre chiarire la portata della deroga prevista dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura e precisare che la possibilità, per gli Stati membri, di servirsi della propria lingua ufficiale vale per tutte le cause alle quali essi partecipano e per ogni domanda o ricorso proposto dinanzi alla Corte, comprese le impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 56 o 57 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che è inoltre opportuno alleggerire o eliminare talune formalità previste dal regolamento di procedura, o in ragione del loro carattere superfluo alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, oppure in ragione del carico di lavoro che esse comportano e dell'impatto che esse hanno sulla durata del procedimento,

considerando che occorre, in tale ottica, limitare l'obbligo di redigere un verbale alle sole udienze di discussione e stabilire una distinzione tra le formalità richieste in caso di riapertura della fase orale del procedimento e quelle, più snelle, applicabili in caso di apertura di tale fase,

considerando che occorre peraltro trarre insegnamento dalla giurisprudenza della Corte in materia di riservatezza e dispensare la Corte dall'obbligo di adottare un'ordinanza qualora, nell'ambito di un'impugnazione, una parte del procedimento chieda, nei confronti di un'altra parte, il medesimo trattamento riservato accordato dal Tribunale in primo grado,

considerando che occorre altresì tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Corte in caso di decesso di un giudice o cessazione contemporanea delle funzioni di diversi giudici e prevedere la possibilità, per il presidente del collegio giudicante, di certificare che un giudice che non sia più in grado di apporre la propria sottoscrizione sull'originale della sentenza o del parere ha partecipato alle deliberazioni di detto collegio,

considerando che occorre infine facilitare la gestione delle cause soggette alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni e garantire una ripartizione più equilibrata del carico di lavoro tra tutti i giudici, modificando la data presa in considerazione per determinare

la composizione della sezione ammissione delle impugnazioni e stabilendo tale composizione con riferimento alla data di designazione di un giudice in qualità di giudice relatore, e non con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione preventiva dell'impugnazione,

con l'approvazione del Consiglio, in data...,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012¹ è modificato come segue:

1) L'articolo 38, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, quando intervengono in una causa o in un procedimento dinanzi alla Corte o quando investono quest'ultima di una domanda, di un ricorso o di un'impugnazione. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

Sebbene gli Stati membri godano, da sempre, del diritto di servirsi della propria lingua ufficiale dinanzi agli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 38, paragrafo 4, dell'attuale regolamento di procedura riflette tale realtà solo in parte, in quanto menziona solo tre casi relativi, rispettivamente, alla partecipazione degli Stati membri ai procedimenti pregiudiziali, all'intervento di tali Stati nell'ambito di cause pendenti dinanzi alla Corte e ai ricorsi per inadempimento ai sensi dell'articolo 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le impugnazioni previste dagli articoli 56 e 57 dello Statuto non sono menzionate in tale disposizione, così come non lo sono le domande e i ricorsi di cui al capo nono del titolo IV del regolamento di procedura, relativo ai ricorsi diretti, nonché la partecipazione degli Stati membri ai procedimenti di riesame o di parere di cui, rispettivamente, ai titoli sesto e settimo del regolamento di procedura. Ebbene, non vi è alcun dubbio che tali Stati siano autorizzati a servirsi della propria lingua nell'ambito di tali procedimenti.

¹ GU L 265 del 29 settembre 2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26 giugno 2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12 agosto 2016, pag. 69), il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25 aprile 2019, pag. 73), il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6 dicembre 2019, pag. 103) e il 2 luglio 2024 (GU L del 12 agosto 2024).

Ciò risulta sia dalla formulazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che rinvia espressamente al regime derogatorio dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, prima di determinare la lingua processuale applicabile alle impugnazioni, ai riesami, nonché alle domande e ai ricorsi di cui al capo nono del titolo IV, sia dall'articolo 56, commi secondo e terzo, dello Statuto. Quest'ultimo articolo precisa che, ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i suoi agenti, gli Stati membri possono proporre impugnazione contro una decisione conclusiva di un procedimento, anche se non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale, e che, in un caso simile, tali Stati si trovano in una posizione identica a quella di Stati che siano intervenuti in primo grado. Tale precisazione implica pertanto che, al pari degli Stati membri intervenienti in primo grado, che possono servirsi della propria lingua ufficiale in forza dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, anche gli Stati che non erano parte del procedimento dinanzi a tale organo giurisdizionale e che propongano un'impugnazione dinanzi alla Corte possono servirsi della propria lingua ufficiale.

Al fine di dissipare qualsiasi dubbio che possa sussistere su tale questione, si propone di modificare l'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura in modo da colmare tale lacuna e prevedere espressamente che gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale non solo nelle tre ipotesi summenzionate, ma anche quando partecipano a un procedimento dinanzi alla Corte – come il procedimento di parere o il procedimento di riesame – oppure quando investono quest'ultima di una domanda, di un ricorso o di un'impugnazione.

2) L'articolo 38, paragrafo 5, è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 36, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, **quando intervengono in una causa o in un procedimento dinanzi alla Corte oppure quando investono quest'ultima di una domanda o di un'impugnazione.** Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

La modifica di cui al precedente punto si applica, mutatis mutandis, agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS. Nella misura in cui tali Stati e Autorità possono trovarsi a partecipare ai procedimenti dinanzi alla Corte in casi diversi dalle due ipotesi attualmente contemplate dall'articolo 38, paragrafo 5, occorre completare la formulazione di tale articolo prevedendo che tali Stati e Autorità possano utilizzare una delle lingue indicate nell'articolo 36, diversa dalla lingua processuale, non solo quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla Corte, ma anche quando partecipano a un procedimento quale, ad esempio, il procedimento di riesame previsto dall'articolo 195 del

regolamento di procedura, oppure quando investono la Corte di una domanda di cui al capo nono del titolo IV di detto regolamento o di un'impugnazione.

3) L'articolo 83 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 83 Apertura o riapertura della fase orale

La Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può decidere di aprire la fase orale del procedimento o disporre la riapertura di tale fase, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto».

L'articolo 83 del regolamento di procedura prevede la possibilità, per la Corte, di disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento e fornisce, in tale contesto, tre esempi di ipotesi concrete che possono portare all'apertura o alla riapertura della fase orale. Senza incidere né sul principio dell'apertura o della riapertura della fase orale del procedimento, né sulle circostanze che possono portare a un simile evento, la presente modifica mira a semplificare il modus operandi della Corte in caso di apertura della fase orale.

Infatti, se è innegabile che l'adozione di un'ordinanza presenta una sicura utilità nel caso di riapertura della fase orale del procedimento, quando un'udienza di discussione si è già svolta e/o sono state presentate conclusioni, tuttavia il ricorso a un'ordinanza appare eccessivo quando la fase orale del procedimento non è stata ancora aperta e non vi sono state né udienza né conclusioni. In un simile caso, la decisione di aprire la fase orale del procedimento può, infatti, assumere la forma di una semplice decisione, comunicata alle parti con lettera della cancelleria accompagnata, se del caso, da quesiti per i quali si richiede una risposta scritta o orale.

Per contro, non appare necessario modificare la prassi attuale per quanto riguarda la riapertura della fase orale del procedimento. Quando la Corte ritiene che tale fase debba essere riaperta, occorre che ne precisi i motivi affinché le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto comprendano pienamente la portata di tale riapertura e possano prepararsi in modo ottimale alla nuova udienza di discussione. L'adozione di un'ordinanza appare, in un simile caso, la via più appropriata per esporre la motivazione della riapertura della fase orale del procedimento e le questioni da approfondire in tale contesto.

4) L'articolo 84 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 84 Verbale delle udienze di discussione

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza **di discussione**. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Le parti e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale e ottenerne copia».

Se è vero che la redazione, da parte della cancelleria, di un verbale di ciascuna udienza costituiva, fino a poco tempo fa, una formalità importante che consentiva di autenticare la tenuta stessa di tale udienza nonché il suo oggetto e il suo svolgimento, tuttavia una simile formalità ha oggi perso gran parte della sua utilità, in quanto le udienze di lettura delle conclusioni e di pronuncia di sentenze sono trasmesse, in diretta, sul sito della Corte, dove rimangono accessibili. Dopo la lettura delle conclusioni e la pronuncia della sentenza, le conclusioni e la sentenza sono inoltre inserite nel fascicolo di causa e notificate alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto.

In tali circostanze, si propone di circoscrivere l'obbligo di redigere un verbale d'udienza alle sole udienze di discussione e di modificare in tal senso il testo dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Questa modifica non riguarda tuttavia tutte le versioni linguistiche. In determinate lingue, la versione attuale dell'articolo 84, paragrafo 1, riguarda già ora le sole udienze di discussione.

5) L'articolo 88 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 88

Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.
2. L'originale della sentenza è sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere. **Se l'originale non può più essere sottoscritto da un giudice che ha partecipato alla deliberazione, o a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso, oppure a causa delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato, il presidente certifica che tale giudice ha partecipato alla deliberazione.**
3. **L'originale sottoscritto della sentenza** è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria. La sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e al Tribunale».

Come precisato nella motivazione introduttiva del presente progetto, il rinnovo triennale della composizione della Corte è un evento che può perturbare il buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nella misura in cui impone a quest'ultimo di concludere, entro un termine relativamente breve, un numero elevato di cause, al fine di rispettare quanto

prescritto sia dall'articolo 17 dello Statuto, ai sensi del quale le deliberazioni dell'organo giurisdizionale sono valide solo se adottate da un numero minimo di giudici – che differisce a seconda delle dimensioni del collegio giudicante di cui trattasi – sia dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il quale precisa che l'originale della sentenza deve essere sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere.

Mentre la regola del quorum prevista dall'articolo 17 dello Statuto non pone alcuna difficoltà, non si può dire lo stesso, per contro, dell'obbligo posto dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Poiché l'originale della sentenza può essere sottoscritto solo quando è disponibile nella lingua processuale, le deliberazioni dei giudici devono necessariamente essere organizzate con sufficiente anticipo rispetto alla data del rinnovo parziale della composizione della Corte, al fine di consentire la sottoscrizione di tale originale prima della cessazione effettiva delle funzioni dei giudici il cui mandato giunge a termine. Più elevato è il numero di tali giudici, più numerose saranno quindi le cause che dovranno essere decise dalla Corte in un lasso di tempo relativamente limitato e maggiore sarà la pressione che graverà su tali giudici e sui servizi, in particolare sul servizio di traduzione, con tutti i rischi che comporta un lavoro svolto in condizioni di urgenza.

Oltre agli inconvenienti summenzionati, occorre rilevare che l'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura incide anche sul trattamento delle altre cause, poiché la necessità di dare priorità assoluta alle cause alle quali partecipano i giudici il cui mandato giunge a termine ha l'effetto automatico di rinviare a una data successiva la trattazione delle altre cause proposte dinanzi alla Corte, e ciò anche qualora talune di esse possano essere mature per la decisione.

Infine, occorre sottolineare che le difficoltà individuate nelle righe precedenti sono ulteriormente accentuate in caso di ritardo delle decisioni sulla proroga del mandato dei giudici. Finché permangono incertezze sul rinnovo del mandato di tali giudici, la Corte accorda infatti priorità al trattamento delle loro cause, in particolare quando essi esercitano le funzioni di giudice relatore, per evitare di dover ricominciare da capo il trattamento di tali cause in caso di mancato rinnovo del mandato. Tale approccio è dettato da considerazioni di buona amministrazione della giustizia e mira a preservare i diritti delle parti nel procedimento, ma ha come conseguenza di far aumentare ulteriormente la pressione e il numero di cause da trattare in via prioritaria e, pertanto, il numero delle cause il cui esame deve essere rinviato a una data successiva.

Per tutti questi motivi, nonché al fine di distribuire più uniformemente il carico di lavoro dei membri durante tutto il loro mandato e garantire un esame tempestivo del complesso delle cause sottoposte alla Corte, si propone di modificare leggermente la formulazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura e di suddividerla in due paragrafi distinti. Il paragrafo 2 riguarderebbe il caso specifico della sottoscrizione, mentre gli aspetti relativi all'apposizione del sigillo della Corte, alla conservazione dell'originale della sentenza in cancelleria e alla notifica di una copia autentica di tale sentenza a tutti i destinatari pertinenti sarebbero disciplinati, dal canto loro, dal nuovo paragrafo 3.

Per quanto riguarda la sottoscrizione propriamente detta, l'obbligo della sottoscrizione di tutti i membri che hanno partecipato alla deliberazione continuerebbe, in linea di principio, a essere mantenuto, ma il testo sarebbe modificato in modo da prevedere che, se non è più materialmente possibile, per un giudice che ha partecipato alla deliberazione, sottoscrivere una sentenza, ad esempio perché la deliberazione in tale causa si è conclusa poco prima del rinnovo parziale della composizione della Corte e la sentenza è ancora in fase di traduzione al momento della cessazione delle funzioni di tale giudice, la sottoscrizione di quest'ultimo sarà sostituita dalla certificazione, da parte del presidente del collegio giudicante, che detto giudice ha effettivamente partecipato alla deliberazione.

La stessa regola si applicherebbe, per analogia, ai casi, più rari, in cui un giudice che ha partecipato alla deliberazione non sia più in grado di sottoscrivere l'originale della sentenza, o a causa delle sue dimissioni, oppure a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso. Anche in questo caso, sarebbe contrario alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia annullare la pronuncia della sentenza e riprendere il procedimento ab initio per il solo motivo che un membro del collegio giudicante non abbia potuto apporre la propria sottoscrizione sull'originale della sentenza di cui trattasi. Si propone, pertanto, che anche in questo caso il presidente certifichi che il giudice di cui trattasi ha effettivamente partecipato alla deliberazione.

Per completezza si precisa infine che, se è il presidente stesso a non essere più in grado di sottoscrivere la sentenza a causa della cessazione delle sue funzioni alla Corte, sarà il giudice che lo sostituisce, in applicazione delle norme ordinarie contenute, rispettivamente, negli articoli 13 e 30 del regolamento di procedura, a svolgere tale funzione di certificazione.

6) L'articolo 170 ter, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. La decisione su tale domanda è adottata, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, da una sezione istituita appositamente a tal fine, presieduta dal vicepresidente della Corte e formata, inoltre, dal giudice relatore e dal presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore **al momento della sua designazione come giudice relatore**».

La modifica proposta mira a risolvere un problema pratico che si presenta ogni tre anni, in occasione dei rinnovi parziali della composizione della Corte.

Nella sua versione attuale, l'articolo 170 ter, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede infatti che l'esame delle impugnazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 58 bis dello Statuto sia affidato al vicepresidente della Corte, al giudice designato per esercitare le funzioni di giudice relatore e al presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore alla data di presentazione della domanda di ammissione dell'impugnazione. Il problema che si pone nella pratica riguarda proprio quest'ultima data di riferimento. Poiché il rinnovo parziale è caratterizzato dalla cessazione delle funzioni alla Corte di uno o più giudici e i giudici che li sostituiscono non possono, per

definizione, essere assegnati a una sezione prima di assumere le loro funzioni, il numero di giudici che possono essere designati come giudice relatore per trattare le impugnazioni depositate prima della data del rinnovo parziale della composizione della Corte è piuttosto limitato, dato che solo i giudici il cui mandato non stia giungendo a termine e che non esercitino né le funzioni di vicepresidente né quelle di presidente di una sezione di tre giudici possono essere designati come giudice relatore in tali cause.

Il problema della composizione della sezione ammissione delle impugnazioni può assumere una dimensione ancora più acuta qualora il giudice designato prima del rinnovo parziale per esercitare le funzioni di giudice relatore sia eletto, successivamente a tale rinnovo, alle funzioni di vicepresidente della Corte o di presidente di una sezione di tre giudici. In tal caso, la riattribuzione della causa a un altro giudice relatore risulta inevitabile per rispettare la formulazione dell'articolo 170 ter.

Al fine di semplificare la gestione di tali cause e di garantire una ripartizione più equilibrata del carico di lavoro tra tutti i giudici e, in particolare, tra i giudici che hanno recentemente assunto le loro funzioni, si propone pertanto di modificare il summenzionato riferimento temporale e di prevedere che la decisione sulla domanda di ammissione dell'impugnazione sia presa da una sezione composta dal vicepresidente, dal giudice relatore e dal presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato tale giudice al momento della sua designazione come giudice relatore, e non alla data, precedente, di presentazione della domanda di ammissione dell'impugnazione. Tale modifica consentirebbe di statuire più rapidamente su simili domande, senza che sia necessario riattribuire la causa a un altro giudice relatore.

7) All'articolo 190 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Quando, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale, una parte chiede il trattamento riservato, nei confronti di una parte interveniente dinanzi al Tribunale, di elementi prodotti dinanzi alla Corte che siano già stati oggetto di un simile trattamento nei confronti di tale parte nel corso del procedimento di primo grado, lo stesso trattamento è mantenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte».

La presente modifica mira a semplificare il trattamento delle domande di trattamento riservato presentate nell'ambito di un'impugnazione. La Corte, quando è investita di simili domande nell'ambito di un'impugnazione, è infatti tenuta a raccogliere le osservazioni delle parti su tale domanda e poi a statuire su quest'ultima con ordinanza, anche qualora le altre parti del procedimento non abbiano sollevato alcuna obiezione nei confronti di una simile domanda. Peraltro, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, quando il Tribunale accorda un trattamento riservato, nei confronti di una parte interveniente, a taluni elementi del fascicolo di causa, la Corte, in caso di domanda analoga presentata nell'ambito dell'impugnazione, accorda sempre lo stesso trattamento riservato nei confronti di tale parte.

Si propone pertanto di codificare tale giurisprudenza inserendo una disposizione specifica a tal riguardo nel regolamento di procedura, il che dispenserebbe la Corte dalla necessità di adottare un'ordinanza in simili casi e, quindi, contribuirebbe ad accelerare la trattazione della causa.

8) L'articolo 200 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 200

Pronuncia e notifica del parere

1. Il parere è pronunciato in udienza pubblica.

2. L'originale del parere è sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere. Se l'originale non può più essere sottoscritto da un giudice che ha partecipato alla deliberazione, o a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso, oppure a causa delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato, il presidente certifica che tale giudice ha partecipato alla deliberazione.

3. L'originale sottoscritto del parere è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria. Il parere è notificato in copia autentica a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni menzionate dall'articolo 196, paragrafo 1».

La presente modifica ha un duplice obiettivo.

Essa mira, da un lato, a tenere conto della modifica apportata all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura per tenere in considerazione i casi particolari in cui non sia più materialmente possibile raccogliere tutte le firme dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Dall'altro lato, essa è volta ad allineare il testo di tale articolo a quello dell'articolo 88, menzionando l'apposizione del sigillo della Corte sul parere e il deposito di quest'ultimo in cancelleria, nonché a completare il titolo dell'articolo affinché rifletta il suo contenuto e la notifica del parere agli Stati membri e alle istituzioni menzionate dall'articolo 196.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all'articolo 36 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo,